

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

Como, ottobre 2016

**Circolare Mensile**

**SETTEMBRE 2016: NOVITÀ..... 2**

---

1	Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice .....	2
2	Soggetti delle Regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria colpiti dal terremoto del 24.8.2016 - Sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali.....	3
3	Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali (c.d. "super-ammortamenti") - Rilevanza dei coefficienti tabellari.....	3
4	Lavoro dipendente prestato all'estero - Determinazione della base imponibile contributiva.....	4
5	Rimborso per il <i>car sharing</i> utilizzato dai dipendenti per trasferte all'interno del Comune sede di lavoro - Esclusione dal reddito di lavoro dipendente .....	5
6	Rivalsa dell'IVA accertata - Inapplicabilità del meccanismo dello <i>split payment</i> .....	6
7	Modifiche alla disciplina dei "costi <i>black list</i> " - Novità della legge di stabilità 2016 - Chiarimenti ...	7
8	Controllate residenti in Paesi "non <i>black list</i> " - Determinazione dell'effettivo livello di tassazione estera .....	8
9	Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Inapplicabilità ai costi sostenuti per i corsi di formazione .....	10
10	<i>Patent box</i> - Marchi in corso di registrazione con procedimento di opposizione pendente.....	10
11	Agevolazioni per le micro imprese localizzate nella zona franca urbana dell'Emilia Romagna - Chiarimenti .....	11
12	Entrate da demanio marittimo - Versamento con il modello F24 dal 2017 .....	13

1	<p><b>ASSEGNAZIONE E CESSIONE DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE</b></p>
	<p>Con riferimento alle operazioni agevolate dall'art. 1 co. 115 ss. della L. 28.12.2015 n. 208 (assegnazione e cessione di beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale), l'Agenzia delle Entrate ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• istituito i codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive dovute (ris. 13.9.2016 n. 73);</li> <li>• fornito ulteriori chiarimenti in merito alle agevolazioni in materia di imposte dirette e indirette (circ. 16.9.2016 n. 37).</li> </ul>
1.1	<p><b>VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE</b></p> <p>La ris. Agenzia delle Entrate 13.9.2016 n. 73 ha istituito i codici tributo per i versamenti delle imposte sostitutive dovute per le operazioni agevolate in commento.</p> <p>I codici tributo sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "1836", per l'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5% sulle plusvalenze che emergono a seguito dell'assegnazione o cessione di beni ai soci e della trasformazione in società semplice;</li> <li>• "1837", per l'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione di beni ai soci e della trasformazione in società semplice;</li> <li>• "1127", per l'imposta sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze che emergono a seguito dell'estromissione degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale.</li> </ul> <p>Le imposte in questione devono essere versate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il 60%, entro il 30.11.2016;</li> <li>• per la restante parte, entro il 16.6.2017.</li> </ul> <p>Per espressa disposizione di legge, per tali imposte sostitutive si applicano i criteri previsti dal DLgs. 9.7.97 n. 241. Conseguentemente, gli importi a debito possono essere compensati nel modello F24 con crediti tributari e/o contributivi vantati dallo stesso contribuente.</p> <p><b><i>IVA e altre imposte indirette</i></b></p> <p>L'IVA e le imposte di registro, ipotecaria e catastale devono essere versate nei termini ordinari e con i codici tributo previsti per ciascuna di tali imposte (per le quali non vi sono, quindi, codici tributo <i>ad hoc</i> che connotano le operazioni agevolate).</p>
1.2	<p><b>CHIARIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE</b></p> <p>La circ. Agenzia delle Entrate 16.9.2016 n. 37 ha fornito ulteriori chiarimenti sulle operazioni agevolate in commento, dopo quelli contenuti nella precedente circ. 1.6.2016 n. 26.</p> <p>I principali chiarimenti della nuova circolare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di assegnazione, è necessario annullare riserve di patrimonio netto in misura pari al valore attribuito al bene in sede di assegnazione, che può essere pari, superiore o inferiore al valore netto di iscrizione in bilancio del bene;</li> <li>• è possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze da assegnazione solo se l'immobile è un "bene merce", mentre nella cessione agevolata le plusvalenze e le minusvalenze sono sempre compensabili;</li> <li>• se viene assegnato un bene con annullamento di una riserva in sospensione d'imposta, il socio di società di capitali realizza un utile in natura, ma può scomputare da questo le somme assoggettate ad imposta sostitutiva del 13% in capo alla società;</li> <li>• le riserve in sospensione d'imposta possono essere utilizzate solo dopo avere esaurito le altre riserve (di utili o di capitale) presenti in bilancio;</li> <li>• l'opzione per l'imposta di registro sul valore catastale è subordinata alla medesima opzione per l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze; per gli immobili abitativi assegnati</li> </ul>

	o ceduti a persone fisiche non imprenditori, invece, sono possibili scelte distinte.
<b>2</b>	<b>SOGGETTI DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, ABRUZZO E UMBRIA COLPITI DAL TERREMOTO DEL 24.8.2016 - SOSPENSIONE DEI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI</b>
	<p>In considerazione degli eccezionali eventi sismici verificatisi il 24.8.2016 nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria, con il DM 1.9.2016 (pubblicato sulla G.U. 5.9.2016 n. 207) sono stati sospesi i termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi ai versamenti e agli altri adempimenti tributari (es. presentazione delle dichiarazioni), inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione e da accertamenti esecutivi (art. 29 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122);</li> <li>• scadenti nel periodo compreso tra il 24.8.2016 e il 16.12.2016.</li> </ul>
<b>2.1</b>	<p><b>TERRITORI INTERESSATI</b></p> <p>La sospensione in esame riguarda un totale di 17 Comuni, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 nella Regione Lazio: Accumoli (RI); Amatrice (RI); Cittareale (RI);</li> <li>• 5 nella Regione Marche: Acquasanta Terme (AP); Arquata del Tronto (AP); Montefortino (FM); Montegalfo (AP); Montemonaco (AP);</li> <li>• 5 nella Regione Abruzzo: Monteleone (AQ); Capitignano (AQ); Campotosto (AQ); Valle Castellana (TE); Rocca Santa Maria (TE);</li> <li>• 4 nella Regione Umbria: Cascia (PG); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Preci (PG).</li> </ul> <p>L'elenco dei Comuni interessati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è riportato in allegato al presente DM;</li> <li>• potrà essere oggetto di successive modifiche.</li> </ul>
<b>2.2</b>	<p><b>SOGGETTI INTERESSATI</b></p> <p>La suddetta sospensione si applica nei confronti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle persone fisiche che, alla data del 24.8.2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei suddetti Comuni colpiti dal sisma;</li> <li>• dei soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei predetti Comuni.</li> </ul>
<b>2.3</b>	<p><b>VERSAMENTI GIÀ EFFETTUATI</b></p> <p>Quanto già versato non può comunque essere rimborsato.</p>
<b>2.4</b>	<p><b>ESCLUSIONE DELLE RITENUTE</b></p> <p>La sospensione in esame non si applica alle ritenute, le quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.</p> <p>In caso di impossibilità dei sostituti d'imposta ad effettuare i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'art. 6 co. 5 del DLgs. 18.12.97 n. 472, relativo alla non punibilità per forza maggiore.</p>
<b>2.5</b>	<p><b>EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOSPESI</b></p> <p>Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 20.12.2016.</p>
<b>3</b>	<b>MAGGIORAZIONE DEL 40% DEL COSTO DI ACQUISIZIONE DEI BENI MATERIALI (C.D. "SUPER-AMMORTAMENTI") - RILEVANZA DEI COEFFICIENTI TABELLARI</b>
	<p>Con la ris. 14.9.2016 n. 74, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei c.d. "super-ammortamenti", con particolare riferimento ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• beni materiali strumentali all'esercizio di alcune attività regolate (art. 102-bis del TUIR);</li> <li>• beni gratuitamente devolvibili (art. 104 del TUIR).</li> </ul> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione, si veda la Circolare mensile di maggio 2016.</p>
<b>3.1</b>	<p><b>VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ DEI BENI</b></p> <p>Il co. 93 dell'art. 1 della L. 208/2015 stabilisce che l'agevolazione non si applica agli in-</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>vestimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%.</p> <p>Al fine di verificare se i beni rientrano o meno nell'ambito applicativo dei "super-ammortamenti", secondo l'Agenzia delle Entrate occorre fare riferimento ai coefficienti "tabellari" previsti dal DM 31.12.88 e non a quelli effettivamente adottati dall'impresa risultanti dall'applicazione degli artt. 102-<i>bis</i> e 104 del TUIR.</p> <p>Pertanto, ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, occorre verificare se è previsto un coefficiente tabellare non inferiore al 6,5% anche per i beni in esame.</p>
<p><b>3.2</b></p>	<p><b>CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE</b></p> <p>La risoluzione in commento precisa, altresì, che, coerentemente con quanto sopra esposto, per i beni in questione la maggiorazione del 40%, ove spettante, non dovrà essere fruita in base ai coefficienti determinati in applicazione dei citati artt. 102-<i>bis</i> e 104 del TUIR, ma dovrà essere agganciata ai coefficienti "tabellari" stabiliti dal DM 31.12.88.</p>
<p><b>4</b></p>	<p><b>LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE CONTRIBUTIVA</b></p>
	<p>Con la sentenza 6.9.2016 n. 17646, la Corte di Cassazione ha affermato che i contributi dovuti da una società italiana per l'attività svolta da un dipendente in distacco presso una consociata negli Stati Uniti devono essere calcolati prendendo a riferimento le retribuzioni effettivamente corrisposte, e non con il criterio convenzionale.</p> <p>Ciò in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'art. 51 co. 8-<i>bis</i> del TUIR, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestatore all'estero sulla base delle retribuzioni convenzionali di cui al DL 317/87 (conv. L. 398/87), opera esclusivamente a fini fiscali, senza incidere, in ambito previdenziale, sulla determinazione della base imponibile ai fini contributivi;</li> <li>• in quest'ultimo ambito, il ricorso alle retribuzioni convenzionali per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti all'estero in un Paese extracomunitario discende dalla mancanza di un accordo di sicurezza sociale tra l'Italia e il suddetto Paese; accordo, invece, vigente tra l'Italia e gli Stati Uniti.</li> </ul>
<p><b>4.1</b></p>	<p><b>RETRIBUZIONI CONVENZIONALI</b></p> <p>Le retribuzioni convenzionali sono state introdotte, in ambito previdenziale, dall'art. 4 del citato DL 317/87.</p> <p>Quest'ultimo, al fine di tutelare il lavoratore italiano inviato all'estero in Paesi con i quali l'Italia non abbia stipulato una convenzione di sicurezza sociale, ne ha previsto l'obbligo di iscrizione, indipendentemente da quanto disposto dalla legislazione locale, ad una serie di assicurazioni (IVS, disoccupazione involontaria, infortuni, malattia, maternità), individuando come base imponibile contributiva le retribuzioni convenzionali fissate, annualmente, da un apposito DM.</p> <p>Le suddette retribuzioni devono, dunque, essere utilizzate per calcolare i contributi dovuti per i lavoratori operanti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paesi extracomunitari non convenzionati;</li> <li>• ovvero Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dalle convenzioni.</li> </ul> <p>Dal 2001, le retribuzioni convenzionali hanno assunto rilevanza anche in ambito fiscale, dovendo essere utilizzate per determinare il reddito di lavoro dipendente ex art. 51 co. 8-<i>bis</i> del TUIR, in caso di lavoro prestatore all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti fiscalmente residenti in Italia che, nell'arco di 12 mesi, soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, in luogo delle retribuzioni effettivamente erogate.</p>
<p><b>4.2</b></p>	<p><b>PRECEDENTE GRADO DI GIUDIZIO</b></p> <p>Nel caso di specie, la pretesa dell'INPS di calcolare i contributi dovuti dal datore di la-</p>

segue	<p>voro, nel periodo 2001 - 2004, per il proprio dipendente distaccato negli Stati Uniti sulla base delle retribuzioni effettive, anziché in base al regime convenzionale, era stata ritenuta infondata dalla Corte d'Appello.</p> <p>Il giudice di merito, infatti, aveva sostenuto che l'art. 51 co. 8-<i>bis</i> del TUIR, in linea con il principio di armonizzazione di cui alla delega contenuta nell'art. 3 co. 19 della L. 662/96 (attuata dal DLgs. 314/97), avesse inteso definire, mediante l'espresso richiamo alle retribuzioni convenzionali previste dall'art. 4 del DL 317/87, una disciplina unitaria della determinazione della base imponibile sia in ambito fiscale che in ambito previdenziale.</p>
4.3	<p><b>ESCLUSIONE DELL'OPERATIVITÀ DELL'ART. 51 CO. 8-BIS DEL TUIR IN AMBITO PREVIDENZIALE</b></p> <p>Discostandosi dalle conclusioni della Corte d'Appello, nella sentenza in commento la Corte di Cassazione osserva che, in base alla delega sopra richiamata, l'equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali deve essere operata, per espressa previsione di legge, solo "<i>ove possibile</i>", occorrendo esaminare di volta in volta la compatibilità con il sistema previdenziale delle modifiche introdotte a livello fiscale.</p> <p>Nel caso del co. 8-<i>bis</i> dell'art. 51 del TUIR, detta compatibilità deve essere esclusa, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tale comma introduce il discrimine temporale dei 183 giorni, legato al concetto di "residenza fiscale" delle persone fisiche ex art. 2 co. 2 del TUIR, ma privo di significato se trasposto nel campo previdenziale, nel quale il concetto di "residenza" non rileva;</li> <li>• ritenere detta disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assoggettati al regime previdenziale italiano che soggiornino all'estero per periodi superiori o inferiori a quello indicato, nonché una compressione delle entrate pubbliche, a danno anche della posizione previdenziale dei dipendenti.</li> </ul>
4.4	<p><b>BASE IMPONIBILE CONTRIBUTIVA IN CASO DI LAVORO IN PAESI EXTRACOMUNITARI</b></p> <p>Sancita l'irrelevanza dell'art. 51 co. 8-<i>bis</i> del TUIR sul piano previdenziale, la Suprema Corte precisa, quindi, che, in quest'ultimo ambito, in caso di lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari, occorre verificare la sussistenza, o meno, di un accordo di sicurezza sociale, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di Paesi non convenzionati, l'art. 4 del DL 317/87 prevede, per il lavoratore, una tutela assicurativa minima garantita, disponendo che il calcolo dei contributi venga effettuato su retribuzioni convenzionali;</li> <li>• ove, invece, come nel caso di specie, vi siano accordi che consentano il mantenimento della copertura assicurativa in Italia in deroga al criterio della territorialità, i datori di lavoro devono assumere come parametro per la determinazione della base imponibile le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all'estero.</li> </ul>
5	<p><b>RIMBORSO PER IL CAR SHARING UTILIZZATO DAI DIPENDENTI PER TRASFERTE ALL'INTERNO DEL COMUNE SEDE DI LAVORO - ESCLUSIONE DAL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE</b></p>
	<p>Con la ris. 28.9.2016 n. 83, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di equiparare le fatture emesse dalle società di <i>car sharing</i> ai documenti che attestano il sostenimento delle spese di trasporto, come ad esempio le ricevute del taxi o dei mezzi di trasporto pubblico, il cui rimborso non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 co. 5 del TUIR.</p>
5.1	<p><b>RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO ALL'INTERNO DEL COMUNE</b></p> <p>L'art. 51 co. 5 del TUIR, in relazione alle trasferte effettuate nel medesimo Comune</p>

segue	<p>ove è ubicata la sede di lavoro, dispone che “<i>le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito</i>”.</p> <p>Pertanto, nell’ipotesi in cui la trasferta o missione si svolga all’interno del Comune ove è ubicata la sede di lavoro, sono esclusi da tassazione i soli rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, mentre sono da assoggettare a tassazione le indennità e i rimborsi di altre spese di viaggio.</p>
5.2	<p><b>RIMBORSI SPESE PER IL SERVIZIO DI CAR SHARING</b></p> <p>La risoluzione in commento ha chiarito che i rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti per l’utilizzo del servizio di <i>car sharing</i>, in occasione di trasferte effettuate nell’ambito del territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 co. 5 del TUIR.</p> <p>A tal fine, il documento rilasciato al dipendente dalla società che fornisce il servizio deve attestare l’effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l’utilizzo del servizio da parte del dipendente, analogamente ai documenti provenienti dal vettore.</p> <p>La suddetta esenzione opera anche nell’ipotesi in cui la società/datore di lavoro è intestataria della fattura emessa dalla società di <i>car sharing</i> ed al lavoratore è rimborsata la spesa sostenuta per l’utilizzo del veicolo (c.d. “utilizzo incrociato”).</p>
6	<p><b>RIVALSA DELL’IVA ACCERTATA - INAPPLICABILITÀ DEL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT</b></p>
	<p>Con la ris. 14.9.2016 n. 75, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’IVA versata in sede di definizione dell’accertamento da parte del fornitore della Pubblica amministrazione, e addebitata in via di rivalsa all’ente cessionario/committente ai sensi dell’art. 60 co. 7 del DPR 633/72, non è soggetta allo speciale meccanismo dello <i>split payment</i>, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72.</p>
6.1	<p><b>REGOLE DI APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT</b></p> <p>L’art. 17-ter del DPR 633/72 stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti della Pubblica amministrazione, l’IVA deve essere assolta secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. <i>split payment</i>).</p> <p>In base a tale meccanismo, l’obbligo di pagamento dell’IVA viene trasferito al cessionario/committente, per cui quest’ultimo versa direttamente all’Erario l’imposta addebitata dal fornitore in via di rivalsa.</p> <p><b>Chiarimenti della circ. 15/2015</b></p> <p>Nell’ambito della circ. 13.4.2015 n. 15 (§ 7), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo speciale meccanismo di scissione dei pagamenti si applica anche nell’ipotesi in cui il fornitore della Pubblica amministrazione emetta nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 al fine di regolarizzare la minore imposta applicata nella fattura originaria.</p>
6.2	<p><b>RAPPORTO FRA SPLIT PAYMENT E ISTITUTO DELLA RIVALSA</b></p> <p>Nel caso oggetto della risoluzione in esame, la società interpellante ha rappresentato la difficoltà di applicare la scissione dei pagamenti nella particolare ipotesi in cui il fornitore intenda esercitare il diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 60 co. 7 del DPR 633/72, addebitando all’ente della Pubblica amministrazione la maggiore imposta già versata in sede di definizione dell’accertamento.</p> <p><b>Diritto di rivalsa dell’IVA versata in sede di accertamento</b></p> <p>In ossequio al principio di neutralità dell’IVA, l’art. 60 co. 7 del DPR 633/72 stabilisce che, da un lato, il cedente o prestatore soggetto passivo IVA può rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta, relativa ad avvisi di accertamento o di rettifica, nei confronti del cessionario o committente, purché abbia preventivamente provveduto al pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi; dall’altro lato, il cessionario o committente può esercitare il diritto alla detrazione della medesima imposta.</p>

<p>segue</p>	<p><b>Duplicazione del versamento dell'imposta</b></p> <p>Come evidenziato dalla società interpellante, qualora il fornitore emettesse nota di variazione in aumento con applicazione dello <i>split payment</i> nei confronti del cessionario/committente, si realizzerebbe un doppio versamento a favore dell'Erario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una prima volta da parte del fornitore, che versa l'IVA in sede di definizione dell'accertamento;</li> <li>• una seconda volta da parte dell'ente della Pubblica amministrazione, il quale, in ossequio al meccanismo dello <i>split payment</i>, verserebbe l'IVA direttamente all'Erario.</li> </ul>
<p>6.3</p>	<p><b>MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA RIVALSA IN CASO DI SPLIT PAYMENT</b></p> <p>Rilevando l'incompatibilità del meccanismo della scissione dei pagamenti con l'istituto della rivalsa ex art. 60 co. 7 del DPR 633/72, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nell'ipotesi in cui il fornitore della Pubblica amministrazione intenda rivalersi, nei confronti dei clienti, della maggiore IVA accertata e già versata all'Erario in sede di definizione dell'accertamento, l'imposta addebitata nella nota di variazione in aumento deve essere assolta secondo le modalità ordinarie, in deroga alle disposizioni in materia di <i>split payment</i> di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72.</p> <p>Tale deroga trova giustificazione nel fatto che, in caso di riscossione anticipata del credito erariale, viene meno il rischio di mancato incasso dell'IVA e, di conseguenza, anche la necessità di applicare lo <i>split payment</i>.</p> <p>L'Agenzia precisa, inoltre, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'Amministrazione finanziaria è legittimata a contestare al fornitore, e non al cliente, la maggiore imposta dovuta, in quanto il meccanismo dello <i>split payment</i> implica il solo trasferimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta in capo all'ente della Pubblica amministrazione, non anche il trasferimento della soggettività passiva;</li> <li>• la modalità di regolarizzazione dell'imposta delineata nella circ. 15/2015, può validamente applicarsi nelle sole ipotesi in cui l'IVA addebitata in via di rivalsa all'ente della Pubblica amministrazione non sia stata ancora versata all'Erario.</li> </ul>
<p>7</p>	<p><b>MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI "COSTI BLACK LIST" - NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 - CHIARIMENTI</b></p>
	<p>La circ. Agenzia delle Entrate 26.9.2016 n. 39, nel riepilogare l'evoluzione normativa che ha interessato la disciplina dei costi relativi ad operazioni effettuate con soggetti residenti o localizzati in "paradisi fiscali" (c.d. "costi <i>black list</i>"), ha fornito chiarimenti in merito al regime di cui all'art. 110 co. 10 ss. del TUIR, il quale interessa ancora il periodo d'imposta in corso al 7.10.2015 (2015, per i soggetti "solari", con effetto in UNICO 2016) ed è, invece, abrogato, per effetto delle modifiche apportate dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016, per i soggetti "solari").</p> <p>Si ricorda infatti che, per il periodo d'imposta in corso al 7.10.2015 (2015, per i soggetti "solari"), in seguito alle novità introdotte dal DLgs. 147/2015, i suddetti costi sono deducibili integralmente se entro il valore normale e, per l'eccedenza, a fronte della prova che l'operazione corrisponda ad un effettivo interesse economico ed abbia avuto concreta esecuzione. In entrambi i casi, resta fermo l'obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.</p>
<p>7.1</p>	<p><b>CONGRUITÀ RISPETTO AL VALORE NORMALE</b></p> <p>La prova della congruità del costo dedotto rispetto al relativo valore normale del bene o servizio acquistato deve essere fornita dal contribuente. Più precisamente, qualora il contribuente abbia portato in deduzione l'importo integrale del costo, in sede di eventuale controllo, dovrà fornire la dimostrazione che tale importo è corrispondente al valore normale del bene acquistato o del servizio ricevuto da operatori localizzati in un "paradiso fiscale".</p>

7.2	<p><b>EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO</b></p> <p>Ai fini della prova dell'interesse economico, la valutazione in oggetto va effettuata tenendo conto di tutti gli elementi e le circostanze che caratterizzano il caso concreto, attribuendo rilevanza alle condizioni complessive dell'operazione.</p> <p>In particolare, devono essere valorizzate tutte quelle circostanze, legate alla specificità del caso concreto che, rivestendo carattere di eccezionalità, giustificano un valore sostenuto superiore a quello di mercato, rendendo le transazioni non comparabili sul mercato da un punto di vista soggettivo od oggettivo.</p>
7.3	<p><b>INDICAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI FINO AL 10.5.2015 O FINO AL 29.11.2015</b></p> <p>Con riferimento alla decorrenza delle modifiche apportate dal DM 27.4.2015 e dal DM 18.11.2015 al DM 23.1.2002, contenente l'elenco degli Stati e dei territori aventi un regime fiscale privilegiato (c.d. "<i>black list</i>"), viene precisato che la disciplina di cui all'art. 110 co. 10 del TUIR "<i>continua a trovare applicazione in relazione alle operazioni commerciali con gli Stati espunti dalla black list intercorse entro il giorno precedente l'entrata in vigore del relativo decreto</i>".</p> <p>Ne risulta, spiega l'Agenzia, che devono essere indicati in UNICO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i costi derivanti da operazioni con controparti residenti in Malesia, Filippine e Singapore, sostenuti entro il 10.5.2015 (cioè prima dell'entrata in vigore del DM 27.4.2015, avvenuta l'11.5.2015);</li> <li>• i costi derivanti da operazioni con controparti residenti in Hong Kong, se sostenuti entro il 29.11.2015 (cioè prima dell'entrata in vigore del DM 18.11.2015, avvenuta il 30.11.2015).</li> </ul>
7.4	<p><b>INAPPLICABILITÀ DEL "FAVOR REI"</b></p> <p>Per ciò che concerne il regime sanzionatorio, l'Agenzia delle Entrate specifica che l'abrogazione delle norme contenute nell'art. 110 co. 10 - 12-bis del TUIR, con conseguente venir meno dell'obbligo di separata indicazione in dichiarazione, ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, quindi dal 2016 per i soggetti "solari" (art. 1 co. 144 della L. 208/2015).</p> <p>In tal caso, secondo l'Agenzia, si realizza una deroga al <i>favor rei</i> ammessa dall'art. 3 del DLgs. 472/97 ("<i>salvo diversa disposizione di legge</i>"), quindi, come altresì stabilito dalla Cassazione (sentenza 6.4.2016 n. 6651), le sanzioni restano irrogabili per il pregresso.</p>
8	<p><b>CONTROLLATE RESIDENTI IN PAESI "NON BLACK LIST" - DETERMINAZIONE DELL'EFFETTIVO LIVELLO DI TASSAZIONE ESTERA</b></p> <p>Con il provv. 16.9.2016 n. 143239, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri di determinazione del livello di tassazione effettiva nello Stato estero ai fini dell'applicazione della disciplina CFC alle società controllate residenti in Stati a fiscalità ordinaria, compresi gli Stati dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo (art. 167 co. 8-bis del TUIR).</p> <p>Tale disciplina si applica se la controllata estera, oltre a ritrarre più del 50% dei propri proventi dai c.d. <i>passive income</i> (dividendi, interessi, ecc.), è assoggettata ad una tassazione effettiva inferiore di oltre il 50% rispetto a quella italiana.</p> <p>Secondo il provv. 16.9.2016 n. 143239, a tali fini occorre confrontare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la tassazione effettiva estera, pari al rapporto tra l'imposta estera e l'utile <i>ante</i> imposte risultante dal bilancio della controllata;</li> <li>• la tassazione "virtuale" domestica, pari al rapporto tra l'imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia, corrispondente al reddito imponibile rideterminato secondo le disposizioni fiscali italiane in materia di reddito d'impresa, e l'utile <i>ante</i> imposte risultante dal bilancio della controllata.</li> </ul> <p>Ferme restando le particolarità che verranno di seguito precisate, si consideri ad esempio la situazione di una controllata che presenta un utile <i>ante</i> imposte di 100 (supposto per semplicità pari al reddito imponibile) e che su tale ammontare ha assolto un'imposta estera di 15.</p>



<p>segue</p>	<p>Per effetto della rideterminazione del reddito imponibile estero secondo le regole italiane, esso ammonta a 120 (per effetto, ad esempio, di variazioni fiscali permanenti) e porta ad un'IRES virtuale di 33 (120 x 27,5%). La tassazione effettiva estera (15%, pari al rapporto tra 15 e 100) risulta inferiore di oltre il 50% rispetto a quella virtuale domestica (33%, pari al rapporto tra 33 e 100), per cui la controllata rientra potenzialmente nella disciplina CFC.</p>
<p>8.1</p>	<p><b>IMPOSTE RILEVANTI</b> Nella determinazione della tassazione effettiva estera, rilevano esclusivamente le imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione, al lordo di eventuali crediti d'imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento. In presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, le imposte sul reddito sono quelle ivi individuate nonché quelle di natura identica o analoga intervenute successivamente. Sul fronte interno, rilevano l'IRES e le sue eventuali addizionali, al lordo di eventuali crediti d'imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione della controllata.</p>
<p>8.2</p>	<p><b>CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSAZIONE EFFETTIVA ESTERA E DELLA TASSAZIONE VIRTUALE DOMESTICA</b> Rilevano i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il calcolo della tassazione virtuale domestica si parte dai dati risultanti dal bilancio di esercizio o dal rendiconto della controllata, redatti secondo le norme dello Stato di localizzazione; se il bilancio o il rendiconto sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali, il socio residente è tenuto a determinare il reddito della controllata secondo le disposizioni previste per i soggetti che adottano tali principi;</li> <li>• per determinare la tassazione effettiva estera, le imposte sul reddito effettivamente dovute nello Stato estero devono trovare evidenza nel bilancio o rendiconto di esercizio della controllata, nella relativa dichiarazione dei redditi, nelle connesse ricevute di versamento, nonché nella documentazione relativa alle eventuali ritenute subite ad opera di sostituti d'imposta o altri soggetti locali;</li> <li>• se la controllata aderisce ad una forma di tassazione di gruppo nello Stato estero, assumono rilievo esclusivamente le imposte sul reddito di competenza della medesima, singolarmente considerata;</li> <li>• sono irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro (ad esempio, gli ammortamenti); tale previsione non riguarda il riversamento collegato alle predette variazioni che sono state considerate rilevanti nei periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del DLgs. 147/2015;</li> <li>• occorre tenere conto dell'agevolazione ACE in Italia e di regimi analoghi applicati in base alla normativa dello Stato o territorio di localizzazione, mentre non rilevano i regimi fiscali opzionali cui la controllata avrebbe potuto aderire qualora residente in Italia;</li> <li>• l'imposizione italiana nei limiti del 5% dei dividendi o delle plusvalenze di cui agli artt. 87 co. 1 lett. c) e 89 co. 3 del TUIR si considera equivalente a un regime di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione;</li> <li>• non si tiene conto del limite dell'80% per l'utilizzo delle perdite fiscali pregresse (art. 84 co. 1 primo periodo del TUIR) e delle limitazioni di analoga natura previste dalla normativa estera;</li> <li>• non rilevano gli effetti di eventuali agevolazioni di carattere non strutturale riconosciute dallo Stato estero, per un periodo non superiore a cinque anni, alla generalità dei contribuenti; per contro, assumono rilevanza le forme di riduzione di imposte diverse dalle precedenti, nonché quelle ottenute dal singolo contribuente in base ad un apposito accordo concluso con l'Amministrazione fiscale estera.</li> </ul>

<b>9</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - INAPPLICABILITÀ AI COSTI SOSTENUTI PER I CORSI DI FORMAZIONE</b>
	Con la ris. 23.9.2016 n. 80, l'Agenzia delle Entrate, riportando il parere del Ministero dello Sviluppo economico, ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, disciplinato dall'art. 3 del DL 23.12.2013 n. 145 (conv. L. 21.2.2014 n. 9) e dal DM 27.5.2015, ai costi sostenuti per i corsi di formazione.
<b>9.1</b>	<b>FATTISPECIE</b> La questione verteva sulla possibilità di ammettere al suddetto credito d'imposta i costi sostenuti per l'attività di ricerca e sviluppo intrapresa nell'ambito di corsi di formazione basati su una didattica attiva e concentrati su problematiche e su metodologie per risolverle. L'istante aveva sostenuto che i suddetti corsi di formazione erano caratterizzati da un forte carattere innovativo, soprattutto con riferimento alle modalità con cui questi venivano svolti e alla capacità di rispondere alle nuove esigenze del mercato di riferimento attraverso una didattica attiva.
<b>9.2</b>	<b>MANCANZA DEL CARATTERE INNOVATIVO</b> Ai sensi dell'art. 3 co. 4 lett. c) del DL 145/2013, sono ammissibili al credito d'imposta l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Nel caso di specie, il "prodotto, processo o servizio" al quale sono state finalizzate le attività di ricerca e sviluppo consiste dunque nei corsi di formazione. Viene, quindi, chiarito che, sebbene l'obiettivo generale di incentivare l'applicazione delle tecnologie ICT nel settore sanitario attraverso interventi formativi dedicati possa essere considerata una leva di innovazione del settore, sussistono dubbi sul fatto che i caratteri di innovazione, ai fini del credito d'imposta, possano essere riconosciuti allo specifico progetto formativo. In particolare, viene sostenuto che il carattere innovativo non può essere riconosciuto al singolo corso di formazione trattandosi, più propriamente, di una base di conoscenza comune in tale ambito.
<b>9.3</b>	<b>DESTINAZIONE COMMERCIALE</b> Supponendo, inoltre, che il percorso formativo sia destinato ad essere erogato dietro remunerazione, viene evidenziato che la destinazione commerciale è motivo espresso di esclusione dal credito d'imposta per i "prodotti, processi o servizi" di cui all'art. 3 co. 4 lett. c) del DL 145/2013.
<b>10</b>	<b>PATENT BOX - MARCHI IN CORSO DI REGISTRAZIONE CON PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE PENDENTE</b>
	Con la ris. 27.9.2016 n. 81, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito oggettivo di applicazione del regime di tassazione agevolata c.d. "Patent box", disciplinato dall'art. 1 co. 37 - 45 della L. 190/2014 e dal DM 30.7.2015.
<b>10.1</b>	<b>MARCHI IN CORSO DI REGISTRAZIONE</b> L'art. 6 co. 1 lett. iii) del DM 30.7.2015 include tra i beni immateriali che consentono alle imprese di accedere al regime opzionale di tassazione agevolata i "marchi d'impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione". Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2016 n. 11 ha chiarito che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per marchi di impresa, siano essi registrati o in corso di registrazione, si intendono i marchi registrati dai competenti Uffici per la proprietà industriale, variamente denominati;</li> <li>• per marchi "in corso di registrazione", si intendono le domande di registrazione di marchio depositate presso gli Uffici competenti.</li> </ul> <p>La prova dell'avvenuto deposito della domanda, secondo quanto affermato dalla citata circolare e ribadito nella risoluzione in esame, è fornita mediante la produzione di una</p>

	ricevuta rilasciata dall'Ufficio competente.
<b>10.2</b>	<p><b>PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE PENDENTE</b></p> <p>Secondo la risoluzione in commento, sono ammissibili al <i>Patent box</i> anche i marchi in corso di registrazione in presenza di un procedimento di opposizione pendente, purché sussista una ricevuta rilasciata dagli Uffici competenti attestante l'avvenuto deposito della domanda di registrazione.</p> <p>La citata documentazione è, infatti, sufficiente a soddisfare, da un punto di vista definitivo, i requisiti previsti dall'art. 6 co. 1 lett. iii) del DM 30.7.2015.</p> <p>L'Agenzia precisa, inoltre, che la presenza di un procedimento di opposizione in corso di svolgimento potrebbe inficiare la registrazione del marchio in caso di diniego di registrazione da parte dell'autorità competente, con conseguenze sull'istituto agevolativo del <i>Patent Box</i>. Pertanto, l'impresa dovrà tempestivamente segnalare all'Agenzia delle Entrate qualsiasi evento che possa portare alla mancata registrazione del marchio.</p>
<b>11</b>	<p><b>AGEVOLAZIONI PER LE MICRO IMPRESE LOCALIZZATE NELLA ZONA FRANCA URBANA DELL'EMILIA ROMAGNA - CHIARIMENTI</b></p> <p>Con la ris. 22.9.2016 n. 78, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla disciplina contenuta nell'art. 12 del DL 19.6.2015 n. 78 (conv. L. 6.8.2015 n. 125), che ha istituito una zona franca urbana (ZFU) nella Regione Emilia Romagna, nei territori colpiti dall'alluvione del 17.1.2014 e nei Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29.5.2012. Per le micro imprese localizzate nella ZFU, infatti, sono previste agevolazioni fiscali.</p> <p>In particolare, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL 78/2015 (20.6.2015) e per quello successivo (2015 e 2016, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esenzione dalle imposte sui redditi fino a concorrenza di 100.000,00 euro del reddito prodotto nella ZFU;</li> <li>• l'esenzione dall'IRAP nel limite di 300.000,00 euro del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività dell'impresa nella ZFU;</li> <li>• l'esenzione dall'IMU per gli immobili nella ZFU, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.</li> </ul>
<b>11.1</b>	<p><b>REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI</b></p> <p>Sotto il profilo soggettivo l'impresa beneficiaria deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere una micro impresa secondo la definizione comunitaria e cioè occupare meno di 10 persone e realizzare un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;</li> <li>• avere conseguito un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000,00 euro e avere un numero di addetti, in tale esercizio, inferiore o uguale a 5;</li> <li>• essere già costituita alla data di presentazione dell'istanza e, comunque, non oltre il 31.12.2014;</li> <li>• appartenere ai settori di attività individuati dai codici 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96 della tabella ATECO 2007;</li> <li>• svolgere la propria attività all'interno della zona franca.</li> </ul>
<b>11.2</b>	<p><b>OBBLIGO DI TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEPARATA</b></p> <p>Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, l'obbligo per l'impresa di tenere un'apposita contabilità separata (ex art. 9 co. 6 del DM 10.4.2013) non sussiste per il periodo d'imposta 2015.</p> <p>Ai fini dei controlli, tuttavia, le imprese devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conservare ed esibire una documentazione idonea a ricostruire tutti gli elementi utili per la determinazione del reddito in relazione al quale è possibile beneficiare dell'esenzione dalle imposte sui redditi;</li> <li>• predisporre un apposito prospetto, nel quale risulti l'ammontare del reddito age-</li> </ul>

segue	volato, redatto sulla base della documentazione di cui sopra e di criteri obiettivi sostanzialmente coerenti a quelli seguiti nella contabilità separata tenuta per il 2016.
11.3	<p><b>DETERMINAZIONE DEL REDDITO LORDO DEL 2014</b></p> <p>In relazione al requisito secondo cui l'impresa beneficiaria deve avere prodotto un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000,00 euro, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che assume rilevanza esclusivamente il reddito d'impresa, il cui ammontare è desumibile dai modelli di dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 2014.</p> <p>In particolare, si deve fare riferimento all'ammontare indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel quadro RF o nel quadro RG del modello UNICO 2015, per le imprese individuali e le società di persone, rispettivamente, in contabilità ordinaria o in contabilità semplificata;</li> <li>• nel quadro RF del modello UNICO 2015, per le società di capitali.</li> </ul> <p>Mentre i soggetti c.d. "solari" possono beneficiare delle agevolazioni per i periodi d'imposta 2015 e 2016, se nel periodo d'imposta 2014 il reddito lordo è inferiore a 80.000,00 euro, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare le agevolazioni spettano per i periodi d'imposta in corso al 20.6.2015 e al 20.6.2016, se il reddito lordo è inferiore a 80.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 20.6.2015.</p> <p><b>Società costituita nel 2014</b></p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'impresa che si è costituita nel corso del 2014, con primo periodo d'imposta coincidente con il primo periodo di applicazione delle agevolazioni (nella specie 1.11.2014 - 31.12.2015), non soggiace al requisito del reddito.</p>
11.4	<p><b>ESERCIZIO DI ATTIVITÀ RIENTRANTE TRA QUELLE AMMISSIBILI</b></p> <p>Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, è sufficiente che l'impresa svolga una delle attività ammissibili (non è richiesto che l'attività sia esercitata in maniera prevalente o esclusiva) e che tale attività sia verificata alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione.</p> <p>L'attività esercitata dall'impresa, inoltre, deve essere effettivamente svolta all'interno della ZFU ove è ubicata la sede principale o una unità locale.</p>
11.5	<p><b>IMPRESA FAMILIARE</b></p> <p>Allo stesso modo delle società di persone e delle società di capitali "trasparenti", le imprese familiari determinano il reddito esente e ne imputano una quota "per trasparenza" ai familiari che collaborano all'impresa.</p> <p>L'esenzione ai fini delle imposte sui redditi concessa all'imprenditore si trasforma, quindi, in un risparmio d'imposta fruibile anche dai singoli collaboratori, limitatamente alla quota loro imputata. A tal fine, è necessario che l'imprenditore comunichi al Ministero dello Sviluppo economico i dati identificativi dei familiari, al fine di consentire loro di utilizzare l'agevolazione nel modello F24 telematico.</p>
11.6	<p><b>COORDINAMENTO CON ALTRI "REGIMI FISCALI AGEVOLATI"</b></p> <p>Nel caso di opzione per il "regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile" ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 o per il "nuovo regime forfetario" di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014, le imprese possono accedere alle agevolazioni ZFU a condizione che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari nella prima dichiarazione utile (rispettivamente secondo le modalità previste dal co. 110 dell'art. 1 della L. 244/2007 e dal co. 70 dell'art. 1 della L. 190/2014); ciò presuppone la tenuta dell'ordinaria contabilità sin dall'inizio del periodo d'imposta per il quale avviene l'opzione.</p> <p>Ai fini dell'accesso alle agevolazioni "Zone franche urbane-Emilia", è necessaria, altresì, l'adozione di un comportamento coerente con il regime ZFU.</p>

<b>12</b>	<b>ENTRATE DA DEMANIO MARITTIMO - VERSAMENTO CON IL MODELLO F24 DAL 2017</b>
	Con il provv. Agenzia delle Entrate 14.9.2016 n. 141699, sono state stabilite le modalità di versamento tramite il modello F24 delle entrate da demanio marittimo.
<b>12.1</b>	<p><b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b></p> <p>L'estensione del versamento mediante il modello F24 si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai canoni relativi a concessioni demaniali marittime e ai relativi accessori, interessi e sanzioni, dovuti in osservanza delle disposizioni di cui al DL 5.10.93 n. 400 conv. L. 4.12.93 n. 494;</li> <li>• agli indennizzi dovuti in caso di utilizzazione senza titolo di beni del demanio marittimo e relative pertinenze e di realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili, in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che, per il suo contenuto, è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni.</li> </ul>
<b>12.2</b>	<p><b>DECORRENZA</b></p> <p>Il versamento mediante il modello F24 si applica a partire dall'1.1.2017.</p>
<b>12.3</b>	<p><b>MODALITÀ DI VERSAMENTO CON IL MODELLO F24</b></p> <p>Per i versamenti in esame dovrà essere utilizzato il modello di pagamento "F24 versamenti con elementi identificativi" (c.d. "F24 ELIDE").</p> <p>Tale modello, relativo alle sole entrate da demanio marittimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è generato automaticamente dal Sistema informativo demanio marittimo (S.I.D.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</li> <li>• è reso disponibile dagli Enti impositori.</li> </ul> <p>Il S.I.D., infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• genera, annualmente, la rata di canone dovuta tenendo conto dell'aggiornamento degli indici ISTAT e di eventuali conguagli derivanti da indennizzi relativi ad annualità precedenti;</li> <li>• produce automaticamente, a scadenza, i modelli precompilati relativi ad ogni singola concessione.</li> </ul> <p>L'Ente impositore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettua sui modelli precompilati le verifiche di competenza, predisponendo o correggendo, tramite il S.I.D., i modelli di pagamento i cui dati fossero mancanti, inesatti o incompleti;</li> <li>• provvede all'inoltro dei modelli precompilati ai soggetti obbligati al pagamento.</li> </ul> <p><b>Modello non precompilato</b></p> <p>Per gli eventuali casi residuali, il modello non precompilato è comunque reperibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle Entrate (<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a>);</li> <li>• presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione.</li> </ul>
<b>12.4</b>	<p><b>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</b></p> <p>Con successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saranno istituiti gli appositi codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello "F24 versamenti con elementi identificativi";</li> <li>• saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello.</li> </ul>
<b>12.5</b>	<p><b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24</b></p> <p>Il modello di pagamento "F24 versamenti con elementi identificativi" è presentato con modalità telematiche, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e del sistema bancario e postale, da parte dei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• soggetti titolari di partita IVA;</li> <li>• soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui il saldo finale del modello risulti</li> </ul>

<i>segue</i>	<p>superiore a 1.000,00 euro.</p> <p><b>Presentazione cartacea</b></p> <p>Tuttavia, oltre alle suddette modalità telematiche, il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” può essere presentato anche in forma cartacea:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione;</li><li>• a condizione che vengano riportati i riferimenti esatti presenti nei modelli di pagamento precompilati, generati automaticamente dal Sistema informativo demanio marittimo (S.I.D.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</li></ul>
--------------	--

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studio dottori commercialisti